

**Il confronto.** Dopo le interpretazioni di Agenzia e Cassazione

# La chance del contraddittorio

**Claudio Carpentieri**

■ La possibilità concreta per le imprese di dimostrare una situazione di marginalità o che la crisi ha impattato su di loro in modo diverso rispetto quanto colto dai correttivi congiunturali è rimandata all'efficacia del contraddittorio con l'ufficio delle Entrate. In questa fase, il contribuente, insieme al suo intermediario e al funzionario dell'Agenzia, dovrebbe riuscire ad adeguare i ricavi che emergono dagli studi di settore, al caso specifico.

L'interesse e l'importanza di questa fase, come anche le criticità dimostrate, sono messe in evidenza proprio dalla necessità di intervenire in modo ripetuto e preciso su due aspetti particolari:

- valenza probatoria del ricavo stimato;
- obbligo del contraddittorio preventivo all'emissione dell'avviso di accertamento e spinte ad una migliore selezione dei contribuenti da sottoporre ad accertamento a mezzo degli studi di settore.

Sono due momenti centrali per garantire ai contribuenti che non hanno raggiunto i ricavi stimati dallo strumento di ac-

certamento, di non sentirsi obbligati all'adeguamento. Elementi che garantiscono anche che i contribuenti che hanno raggiunto i ricavi stimati dagli studi di settore si sentano in dovere di adeguarsi.

Quindi, l'affermazione (prima dalle Entrate e poi della Cassazione) che di per sé il risultato degli studi di settore non è sufficiente a integrare i requisiti di una pretesa erariale è stata basilare. A tal fine occorrono altri elementi per rafforzare la pretesa che emerge dalla mera applicazione dello strumento di accertamento. Su questa linea si è mossa l'Agenzia che già nella circolare n. 5/E/2008 aveva ribadito la necessaria presenza di altri elementi nonché la necessità di una analisi preliminare di adeguatezza dello studio di settore al caso specifico; analisi queste da svolgere entrambi nell'ambito del contraddittorio. La Cassazione nelle sentenze del 18 dicembre 2009 ha ribadito, rafforzandoli, i passaggi logici già comunque assunti.

Proprio la necessità di trovare altri elementi ha spinto l'Agenzia a intraprendere l'altro punto, ancora più importante, per rendere effettive le ga-

ranzie che i contribuenti fedeli al fisco non hanno nulla da temere dagli studi di settore. Infatti, proprio la necessità della presenza di altri elementi probatori, ha spinto le Entrate a creare un percorso di selezione dei contribuenti fondato sul rischio di evasione, finalizzato ad arrivare ad individuare lo strumento di accertamento più idoneo al caso specifico (circolare n. 13/2009).

Va ricordato che la percentuale dei contribuenti accertati a mezzo studi di settore rappresentano una quota molto bassa (mai superiore al 7%) dei soggetti non in regola degli studi di settore. Quindi, risulta cruciale una trasparente e sempre più efficiente attività di selezione dei contribuenti da sottoporre ad accertamento a mezzo studi di settore per isolare le ipotesi in cui il rischio di evasione è più alto.

Tuttavia, per un contraddittorio efficiente servirebbe ancora un verbale obbligatorio, nel quale ognuno si assume la responsabilità delle proprie affermazioni. Cosa che ancora tutti fanno ancora difficoltà ad assumersi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

